

N. 46/20 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Composta dai giudici:

Dott Walter Saresella Presidente est.

Dott.ssa Gabriella Schiaffino Consigliere

Dott.ssa Letizia Ferrari da Grado Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

Euronova spa (09810631003), elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani 85, presso lo studio degli avvocati Di Gravio Valerio e Tamperi Giuseppe, dai quali è rappresentata e difesa per delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

Arup Italia srl (08146570018), elettivamente domiciliata in Milano, via san Paolo 7, presso lo studio degli avvocati De berti Jacchia Franchini Forlani, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso monitorio dagli avvocati Franchini Maria Cristina, Corba Colombo Claudio e Vitolo Riccardo

APPELLATA

OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l'appellante



Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*:

- riformare la sentenza n. 10934/2019 del 27 novembre 2019 del Tribunale di Milano emessa nel procedimento R.G. 9734/2019 e per l'effetto:

- accertare e dichiarare il difetto di competenza del Giudice di primo grado a conoscere della presente controversia - ovvero in subordine accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dei tribunali ordinari o l'improponibilità, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda – e indicare come sede competente in primo grado il collegio arbitrale davanti al quale il processo dovrà essere riassunto e – per l'effetto – dichiarare nullo/annullare/revocare il decreto ingiuntivo n. 24467/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data in data 19 ottobre 2018, depositato in data 6 novembre 2018, nel procedimento R.G. n.42885/2018;

- in ogni caso, rigettare le domande di Arup Italia S.r.l..

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per l'appellato

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342.1 cpc o comunque respingerlo per i motivi di cui nelle difese e conseguentemente confermare la Sentenza impugnata
- con vittoria di competenze e spese, IVA se dovuta e CPA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Arup Italia s.r.l. otteneva dal Tribunale di Milano nei confronti di Euronova s.p.a. decreto ingiuntivo n. 24467/2018 per il pagamento della somma di euro 183.769.00 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 a titolo di saldo per compensi professionali relativi al "Progetto Podium" ed al "Progetto Torre", credito portato dalla fatture 48/2017, parzialmente saldata per euro 1.317 a fronte di euro 6.185 con saldo debitorio di euro 4.868, e dalle fatture 49/2017 (euro 156.062) e 50/2017 (euro 22.838). integralmente dovute.

Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione Eurnova s.p.a., che invocava la clausola compromissoria relativa al "luogo dell'arbitrato" di cui all'art. 3.4. dei due contratti che allegava di avere sottoscritto con la società opposta rispettivamente in data 20.5.2015 ed in data 25.9.2015; eccepiva quindi il difetto di competenza ovvero di giurisdizione del Tribunale di Milano a conoscere della controversia e chiedeva di dichiararsi inammissibile la domanda proposta dalla società opposta e nullo il decreto ingiuntivo.



Arup Italia srl si costituiva chiedendo di respingere l'eccezione pregiudiziale e confermare il decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, istanza che veniva peraltro disattesa.

Il Tribunale di Milano, provvedendo ex art 281 sexies CPC, con sentenza 10934/19 rigettava l'opposizione proposta da Eurnova s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 24467/2018 che confermava e dichiarava esecutivo; condannava la società opponente a rifondere alla opposta le spese del giudizio che liquidava in euro 6.950.00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Il Tribunale, richiamando Cass. S.U. ord. 24153/2013, disattendeva l'eccezione preliminare di incompetenza, del Tribunale di Milano in favore del Collegio arbitrale per le ragioni di seguito esposte:

I) i contratti del 20.5.2015 e del 25.9.20 15 che Euronova s.p.a. allegava essere stati azionati da Arup Italia s.r.l. a sostegno della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto non erano in realtà dei contratti bensì sintetici schemi (definitivi dalle parti contraenti "contract synopsis") che erano stati predisposti dalla società Lend Lease s.r.l. con finalità interlocutoria in attesa della stipulazione dei contratti finali. Dette scritture non erano state sottoscritte dalla opposta Arup Italia s.r.l.;

infatti, il primo risultava sottoscritto da Mark Pannes di Stadio TDV s.p.a. e da Luca Parnasi di Eurnova s.r.l.; il secondo era siglato unicamente da Luca Parnasi;

2) la clausola compromissoria richiedeva per la sua validità la forma scritta "ad substantiam" ex artt. 807 e 808 c.p.c.: non avendo Arup Italia firmato le scritture che contenevano la clausola compromissoria, la stessa era nulla e non valeva a derogare la competenza del giudice ordinario;

3) la clausola invocata dall'opponente (clausola 3.4.) aveva un contenuto del tutto generico, essendo in essa indicato unicamente il luogo dell'arbitrato ma non il numero degli arbitri, le modalità di nomina e le controversie demandate agli arbitri, così da non costituire valida clausola compromissoria.

Per le ragioni espresse il Tribunale disattendeva l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito.

Considerava il giudice di prime cure che l'opponente non aveva formulato alcuna specifica contestazione relativamente alle prestazioni rese dalla società opposta ed alla quantificazione



del credito, riservandosi di farlo "nelle dovute sedi (cfr. p. 3 dell'atto di citazione in opposizione e p. 6 dell'atto di citazione dove testualmente si legge "non si ritiene utile dilungarsi in specifiche contestazioni delle infondate asserzioni avversarie ").

In difetto di specifica contestazione della pretesa creditoria e delle prestazioni rese dalla società opposta, il Tribunale ritenersi provato il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto (art. 115 c.p.c.).

Pertanto, risultando infondata l'eccezione pregiudiziale, doveva respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, che acquistava efficacia esecutiva ex art. 282 e 653 c.p.c.

Le spese di lite venivano poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccorrenza ed erano liquidate in dispositivo a norma del D.M. 55/2014.

Di tale sentenza si doleva Euronova spa che lamentava i vizi della sentenza impugnata e stigmatizzandone la illogicità in quanto asseriva che i contratti non erano validi e vincolanti e tuttavia analizzava "il valore della clausola compromissoria in essi contenuta e giungendo all'erronea conclusione che essa non era valida condannava Euronova al pagamento del corrispettivo previsto nei contratti". Ne deduceva quindi delle due l'una: o i contratti non erano validi, ma allora Euronova non poteva essere condannata al pagamento del corrispettivo richiesto da Arup, o lo erano ed allora doveva essere valutata la validità della clausola compromissoria (cfr pag 7 atto di appello).

Comunque, l'appellante riteneva i contratti validi essendo irrilevante chi avesse predisposto i contratti.

La circostanza che le parti avessero previsto che i contratti avessero dovuto essere replicati ed ampliati sulla base di documenti più ampi era irrilevante se poi tali nuovi documenti non erano mai stati redatti e sottoscritti e le parti avevano regolato i loro rapporti in base ai contratti.

In sostanza, Arup aveva dato esecuzione ai contratti; essa aveva basato la richiesta monitoria sulla base dei contratti ed aveva sottoscritto l'Accordo Transattivo (?).

A ciò si doveva aggiungere che la clausola compromissoria era valida e specifica in quanto la clausola doveva essere integrata con la norma di cui all'art 809 CPC e comunque, se non era indicato l'oggetto, doveva intepretarsi nel senso che che si riferiva a "tutte le controversie" (Cass. n 3795/19).



Quanto alla mancata sottoscrizione l'appellante considerava che il fatto che Arup avesse concluso i contratti doveva ritenersi che le clausole in essi contenute avevano acquistato efficacia.

Quanto al richiamato principio di non contestazione Euronova evidenziava che non si era soffermata sulla correttezza dell'esecuzione delle opere per ragioni di economia processuale posta l'incompetenza del Tribunale adito.

In data 30.9.2020 si costituiva Arup Italia srl che chiedeva di dichiarare l'appello inemmissibile ex art 342 CPco, comunque, di rigettarlo.

Alla luce di siffatti argomenti, la Corte non può che considerare sinteticamente i motivi di appello in modo logico e consequenziale.

In primo luogo non si può prescindere dal fatto, non contestato, che Arup non abbia sottoscritto "i Contratti". Tali contratti contengono le clausole compromissorie che quindi non producono alcun effetto fra le parti. L'esecuzione della prestazione da parte di Arup non significa accettare la clausola compromissoria che, oltre tutto deve avere la forma scritta a pena di nullità ex art 807 CPC, requisito che nel caso di specie non ricorre in quanto il contratto non è sottoscritto da Arup.

Il decreto ingiuntivo, se non viene revocato, diventa esecutivo: il non avere agito in opposizione per altro che non sia la competenza/giurisdizione del GO vuole dire non avere contestato il contenuto della pretesa e ciò ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere operante il principio di cui all'art 115 CPC e quindi a confermare il provvedimento monitorio dichiarandone l'esecutività.

Ne consegue la reiezione dell'appello ed attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della appellante e vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 in relazione allo scaglione del richiesto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta l'appello di Euronova spa avverso la sentenza del Tribunale di Milano 10934/19;

condanna l'appellante a rimborsare a Arup Italia srl le spese di lite, che liquida per il presente grado in euro 7.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge;

visto l'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02 e successive modifiche, tenuto conto della reiezione dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a carico dell'appellante.



Così deciso in Milano il 28.4.2021

Il Presidente est.
Dott. Walter Saresella

